

lunque privato, Associazione o Ente, i quali detengano citrato di calcio o agrocotto in locali propri o altrui, di denunciare con dichiarazione scritta e firmata, la quantità precisa di merce a loro disposizione e d'indicare i locali ove essa si trovi. Uguale dichiarazione dovrà essere ripetuta in ciascun mese futuro per le eventuali variazioni.

Sulle quantità di citrato di calcio e di agrocotto sottoposte all'obbligo della denuncia, la Camera agrumaria, in qualunque tempo ed esercizio le quantità medesime saranno presso di essa depositate, corrisponderà i prezzi di lire 620 e lire 645, rispettivamente stabiliti con decreto ministeriale 27 settembre 1920.

Il decreto inoltre dà facoltà ai militari della Regia guardia di finanza e agli altri agenti della forza pubblica di eseguire sopralluoghi e ispezioni per controllare le dichiarazioni degli interessati, e stabilisce pene pecuniarie per chi ometta di fare le denunce nei termini prescritti o dichiarare una quantità di citrato di calcio o di agrocotte inferiore a quella posseduta.

Sono state date frattanto istruzioni al Regio commissario presso la Camera agrumaria perchè prenda in tempo opportuno accordi con le competenti autorità ed ottenga che gli accertamenti per controllare la verità delle denunce fatte e per constatare le eventuali contravvenzioni al decreto possano essere rapidamente e rigorosamente compiuti, non appena sarà scaduto il termine utile per le denunce, allo scopo di evitare, al possibile, l'artificiosa confusione di merce dello scorso esercizio con merce prodotta nell'esercizio corrente.

Certo, come all'onorevole interrogante è noto, non vi sono mezzi tecnici per stabilire se il citrato di calcio derivi dalla campagna attuale o da quella precedente; occorre, dove sorge il sospetto di frodi o di contravvenzioni in danno della Camera agrumaria, procedere a singole indagini, ed a speciali accertamenti, con l'appoggio di quelle informazioni che le autorità locali potranno raccogliere; su ciò il Ministero non solo ha adottato i provvedimenti, di cui ho fatto cenno, ma ha dato al Regio commissario gli ordini e le istruzioni più rigorose.

PRESIDENTE. L'onorevole Giuffrida ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GIUFFRIDA. Il decreto 7 novembre ha superato i fatti che avevano dato occasione alla mia interrogazione, ma li ha superati solo parzialmente, poichè è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ai primi di

dicembre; è quindi entrato in vigore ad esercizio della Camera agrumaria finito, e quando già cominciava la nuova produzione. Ed essendo appunto il citrato di calce di natura tale che non è possibile distinguere se sia stato prodotto in un esercizio anzichè in un altro, il ritardo del provvedimento è stato produttivo di danni. Potendosi infatti prevedere da parecchi mesi che il prezzo del citrato di calce per la ventura campagna sarebbe aumentato, si comprende come i produttori, per avvantaggiarsi di una cospicua differenza di prezzo, abbiano avuto interesse ad imboscare il prodotto. Onde il provvedimento del censimento, perchè potesse spiegare tutta l'efficacia che da esso il Governo si riprometteva, doveva essere sensibilmente anticipato.

Comunque, prendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato, augurandomi che l'opera energica del Ministero e del Regio commissario possa far sì che gli inconvenienti siano eliminati o quanto meno attenuati.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Giuffrida, Macchi, Carnazza, Paratore, al ministro degli affari esteri, « per conoscere quali passi abbia fatto presso i Governi esteri che vietano o limitano l'importazione degli agrumi, allo scopo di ottenere la loro libera introduzione e di evitare altresì artificiosi privilegi a favore di ditte estere ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La questione della esportazione degli agrumi è stata sempre oggetto di particolare considerazione da parte del Governo, il quale vedeva e vede in essa un elemento importantissimo della bilancia commerciale. Inoltre il Governo doveva tenere nel massimo conto gli interessi legittimi delle provincie produttrici di agrumi, ritenendo non solo utile, ma anche necessaria ogni attività che concorresse al loro benessere. Di fronte a queste buone disposizioni del Governo italiano, sono sorte, dopo l'armistizio, grandissime difficoltà per la esportazione degli agrumi all'estero.

Il regime delle importazioni dai paesi a valuta deprezzata, che sono appunto quelli che costituivano in massima parte i mercati per gli agrumi italiani, nell'ante guerra; le disposizioni in materia valutaria, che, con le disposizioni di controllo sulla esportazione della valuta, miravano a rendere più difficili alcuni acquisti all'estero, la chiusura del